



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 238 DEL 5 febbraio 2004

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Giovanni Accinni e dall'avv. Gianni Roj, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione per quanto di competenza, dei Rappresentanti dell'A.I.A., sig. Moreno Frigerio e sig. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 febbraio 2004, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 32

#### a) RECLAMI

**Reclamo della Soc. COMO** avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Daniele **GREGORI** (gara Pescara-Como del 25/1/04 - C.U. n. 223 del 27/1/04).

#### **Il procedimento.**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Daniele Gregori, tesserato per la Soc. Como, la squalifica per due giornate effettive di gara – perché al 40° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpiva con un calcio ad una gamba un avversario, che doveva ricorrere alle cure dello staff medico – ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo, in via istruttoria l'ammissione della prova televisiva e nel merito, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della sanzione da due ad una giornata effettiva di gara.

A sostegno del gravame, si rileva: l'assoluta sproporzione della sanzione comminata in relazione ai fatti cui la medesima fa riferimento; l'erronea valutazione del fatto in sé e per sé (trattandosi – a detta della reclamante – di un semplice “contatto”); del contesto effettivo nel quale il fatto si sarebbe verificato (in azione di gioco), nonché l'erronea valutazione delle conseguenze “che da esso siano dipese sia con riferimento al calciatore agente sia con riferimento al calciatore che ha subito il fallo”.



Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

#### **I motivi della decisione.**

La Commissione, respinta l'istanza istruttoria in quanto, nella presente fattispecie la prova televisiva non è ammissibile perché priva dei requisiti previsti dall'art.31, let. A, punto a)4 C.G.S., letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta in modo esaustivo ed inequivocabile che in una azione di gioco il calciatore Gregori ha colpito un avversario ad una gamba con un calcio violento, a seguito del quale si sono rese necessarie le cure dello staff medico.

Tale comportamento, descritto in modo espresso e chiaro nel referto arbitrale, è stato quindi correttamente valutato dal Giudice Sportivo, in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della particolare pericolosità della condotta e delle potenziali conseguenze dannose, nulla rilevando in questo caso, la sussistenza o meno di lesioni "permanenti" e/o di "ulteriori conseguenze per il giocatore avversario colpito.

#### **Il dispositivo.**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

### **b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE**

a carico:

**Sig. Fabio BAZZANI – calciatore Soc. Sampdoria:** violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

**Soc. SAMPDORIA:** violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Sampdoria-Empoli dell'8/11/03).

#### **Il procedimento**

Con provvedimento del 4 dicembre 2003 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Fabio Bazzani, tesserato per la Soc. Sampdoria, per violazione dell'art.1 comma 1 C.G.S., per aver sollevato la maglia di gioco, dopo la segnatura di una rete, evidenziando il sottostante indumento che recava una scritta non consentita dal Regolamento, nonché la Soc. Sampdoria, per la violazione dell'art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Società incolpata ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale fa presente che la scritta impressa sulla maglia del Bazzani deve ritenersi esclusivamente come un gesto goliardico e non certo offensivo, finalizzato esclusivamente a promuovere la vendita a scopo benefico di magliette analoghe a quella indossata dal deferito. Il comportamento del Bazzani deve inoltre ritenersi come assolutamente episodico e la sua portata è stata amplificata dalla stampa vista la popolarità del calciatore.

Per tali motivi, la Soc. Sampdoria chiede in via principale il proscioglimento dell'incolpato e, in via subordinata, l'applicazione della sanzione minima.

All'odierna riunione è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 per il Bazzani e l'ammenda di € 2.000,00 per la Soc. Sampdoria.

### **I motivi della decisione**

La Commissione sottolinea preliminarmente che l'apposizione di scritte o immagini sull'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco deve ritenersi vietata, indipendentemente dal contenuto delle scritte o della natura delle immagini, in forza del disposto dell'art. 72 n. 4 bis comma primo delle N.O.I.F.

La Commissione quindi, esaminati gli atti e sentito il Vice Procuratore Federale, rileva che il comportamento del Bazzani – dallo stesso peraltro non contestato - è certamente censurabile in quanto contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità a cui i soggetti tesserati sono tenuti e, altresì, all'art. 72 n. 4 delle N.O.I.F. dal cui contesto in via generale può dedursi essere vietato apporre sugli indumenti di giuoco scritte non autorizzate di qualsiasi natura (a maggior ragione se offensive o volgari).

Va aggiunto che proprio la popolarità del deferito avrebbe dovuto indurlo ad una condotta leale, educata e sportiva, condotta non certo ravvisabile nella scritta e nell'immagine impressa sulla maglietta mostrata dal Bazzani dopo la segnatura.

Sussiste pertanto la responsabilità per la violazione ascritta, ma, considerato che il Bazzani ha presentato le sue scuse e che la stessa destinataria dell'immagine ha dimostrato successivamente di avere inteso lo spirito puramente goliardico che animava l'incolpato, appare adeguata la sanzione di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al calciatore Fabio Bazzani la sanzione della ammenda di € 1.500,00 e alla Soc. Sampdoria la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00.

**Sig. Luigi AGNOLIN – consigliere Soc.Verona:** violazione art. 1 comma 1, art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.;

**Soc. VERONA:** violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 18 /12/03).

### **Il procedimento**

Con provvedimento del 19 dicembre 2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luigi Agnolin, Consigliere della Soc. Verona, per violazione degli artt. 3, comma 1, 1 comma 1, 4 comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazioni, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale, violato i principi di lealtà, correttezza e probità a cui sono tenuti tutti i tesserati della FIGC in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, sollevato dubbi sulla regolarità della gara, sulla procedura di designazione del direttore di gara e sulla correttezza dello svolgimento dei campionati, nonché la Soc. Verona a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, comma 4, in ordine agli addebiti contestati al suo dirigente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva nella quale si rileva che i concetti espressi “non erano che dati di fatto oggettivamente riscontrabili”, e ciò con riferimento sia alla “sudditanza psicologica”, sia alla circostanza che la classe arbitrale dipenda a livello gestionale economico ed amministrativo dalla FIGC; sia alla circostanza che, nel dubbio, bisognerebbe assumere decisioni sempre più favorevoli al più debole, sia alla circostanza che i Signori Paparesta e Mattei avrebbero ricevuto incarichi in seno alla FIGC dopo essere stati arbitri. Si rileva altresì che dubbi sulla credibilità del calcio deriverebbero più dal

contesto globale dell'articolo, e quindi dalle dichiarazioni rese dagli altri intervistati, piuttosto che da quanto espresso dal Signor Agnolin. Infine si richiama l'assenza di "ogni pur minimo precedente disciplinare sia generico che specifico" al fine di evidenziare la reale intenzione espressa nell'intervista.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 per l'Agnolin e di € 10.000,00 per la Soc. Verona.

Sono comparsi altresì il deferito ed il difensore degli incolpati, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni già formulate, chiedendo altresì, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Il deferito, durante il dibattimento, ha manifestato il proprio rincrescimento per l'interpretazione data alle sue dichiarazioni, volte in realtà non ad offendere o accusare, quanto ad esprimere una critica "costruttiva" basata su elementi di fatto oggettivi ed incontrovertibili. Atteggiamento tenuto dall'Agnolin durante tutta la sua lunga carriera in ambito sportivo.

### **I motivi della decisione.**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Sig. Agnolin riportate nell'articolo pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" del 18 dicembre 2003, pag. 56, sono censurabili.

Una delle affermazioni fatte dall'incolpato ("*...la colpa è del potentato che oggi gestisce il calcio. La classe arbitrale non è indipendente né libera...*") tenuto conto del contenuto letterale e valutata sia nel suo complesso, sia nel contesto di riferimento, travalica il lecito diritto di critica, perché implicitamente adombra dubbi sulla regolarità e sulla correttezza dello svolgimento del campionato.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell'Agnolin, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto dell'assenza di precedenti specifici per l'incolpato, delle ragioni alla base delle dichiarazioni, della posizione e della qualifica dell'Agnolin nell'ambito della Società, appaiono quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo.**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 con ammonizione a Luigi Agnolin e quella dell'ammenda di € 1.000,00 alla Soc. Verona.

**Soc. A.S. ROMA s.p.a.** violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.

### **Il procedimento**

Con provvedimento del 5 dicembre 2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Roma per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 11, comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B) del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente di Calciatori, per non avere provveduto a dare esecuzione al lodo arbitrale, pronunciato in data 18 settembre 2003, con cui la stessa società era condannata al pagamento a favore dell'Agente di calciatori Signor Moreno Roggi della somma di € 369.600,00 (trecentosessantanovemilaseicento) oltre interessi legali e spese di costituzione e funzionamento del Collegio Arbitrale, IVA e C.A.P.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Società deferita non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpata e la condanna per la stessa alla sanzione di € 500,00

**I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento tenuto dalla Soc. Roma è censurabile: infatti, non solo la società incolpata non ha onorato (se non solo dopo l'atto di deferimento) quello che risulta essere un debito non controverso, ma, benché ritualmente informata dell'avvio della procedura arbitrale promossa dal Signor Moreno Roggi, non si è neppure peritata di costituirsi nella stessa, il che denota scarsa considerazione per la normativa federale nonché per il Collegio Arbitrale.

Considerato quindi il contegno generale tenuto dall'incolpata, tenuto conto altresì dell'intervenuta esecuzione del lodo (come confermata da documentazione prodotta dalla deferita e dalla difesa dell'agente Moreno Roggi in data 4/2/2004), questa Commissione ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo .

**Il dispositivo**

Per tali motivi la Commissione delibera di condannare la Soc. Roma alla sanzione dell'ammenda di € 500,00.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 15 febbraio 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 5 FEBBRAIO 2004

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*